

## ATTUALITÀ

---

**GIORGIO SPANGHER**

### **Un codice per la criminalità organizzata**

Sicuramente, il processo penale del 1988 sconta l'involuzione rappresentata dalla giurisprudenza costituzionale del 1992-1994 e dalle successive stagioni securitarie

In realtà, il problema che è sotteso a questa connotazione del processo penale viene da lontano ed è riconducibile alla stagione del terrorismo domestico degli anni '70.

Va riconosciuto al nostro Paese il merito di aver affrontato quel momento delicatissimo con gli strumenti della legalità, cioè con le leggi dell'emergenza approvate dal parlamento che hanno superato il vaglio di costituzionalità. Si sono fatti processi applicando le leggi che in quel momento erano necessitate, esauritasi ovvero affievolitasi la forza di quella stagione, la disciplina introdotta è transitata nella normativa di contrasto, di lotta, alla criminalità organizzata. Invero, il codice nasce del momento della stasi dei fenomeni emergenziali e la spinta evolutiva riprende con le stragi.

Molti istituti introdotti in quella stagione in via transitoria, a termine, si sono stabilizzati e progressivamente consolidati, non solo, ma hanno finito per attrarre sempre più situazioni, man mano che si ritenevano suscettibili di allarme sociale e di emergenze varie.

Si è un tal modo e contestualmente affidato un compito improprio quello di lotta e contrasto e non solo a fatti criminosi, ma a *fenomeni* della criminalità.

Tralasciando di affrontare il problema che in queste ore e verosimilmente nei prossimi giorni coinvolgerà le forze politiche nel dibattito sulla riforma del processo penale - prescrizione / improcedibilità - non mancano altri spunti di riflessione che si collocano su di un piano diverso che muovendo da prospettive riformatrici piu' circoscritte sollecitano tuttavia, riflessioni di più ampio respiro.

Ad esempio, alcune riflessioni prospettano anche le ipotizzate riforme della disciplina delle indagini preliminari prescindendo delle indicazioni legate alla disciplina dei criteri di priorità, peraltro, tutte da attuare in relazione ai poteri ed i contenuti degli attori: parlamento, procura, C.S.M.

Il riferimento si indirizza alle previsioni in tema di iscrizione nel registro delle notizie, nel controllo sulla tempestività delle iscrizioni, sui tempi delle indagini e sulle scansioni per l'esercizio dell'azione penale.

Si tratta di tematiche più e più volte affrontate dalle commissioni di riforma del processo penale, in ordine alle quali, tuttavia è mancato, quasi sempre il consenso, configurandosi visioni contrapposte, sensibilità diverse e soprattutto l'incapacità di dare risposte alla disomogeneità delle situazioni processuali.

In tal modo, l'interpretazione normativa si è caricata di un finalismo che ha deformato la funzione dell'attività giudiziaria. Inquirente, prima, e giudicante, poi.

Si è, un tal modo, strutturato dentro lo schema processuale e si è progressivamente consolidato quello che è definito con espressione plastica, il cosiddetto doppio binario che vede differenziato fortemente il tema delle indagini, delle prove, delle cautele, dei riti speciali, del dibattimento e dell'esecuzione penitenziaria, riconducibile a due grandi norme contenitore, art. 51 comma 3 bis, 3-ter e 3-quater e 407 c.p.p., per la fase di cognizione, e art. 4-bis ord. penit., per la fase esecutiva.

Si tratta di gruppi, anche disomogenei di previsioni alle quali il legislatore fa capo per far scattare la filiera delle deroghe alla disciplina ordinaria.

Nella scrittura di un codice, ovvero nella sua parziale riscrittura ovvero nell'introduzione di una riforma, ovvero nella previsione di ipotesi novelatrici settoriali o puntuali, il legislatore tendenzialmente ha presente un processo con un imputato e un reato, al più, può tener conto delle situazioni di connessione soggettive ed oggettive.

Quando però si affrontano le questioni dell'impatto con la magistratura la questione della criminalità organizzata e del suo impatto con le modifiche che si vogliono introdurre fa emergere tutta la problematicità del cosiddetto doppio binario.

Queste riflessioni, peraltro non marginali in quanto collegate alle esperienze didattiche a esponenti di varie paesi sul modello di lotta alle varie criminalità (economiche, armi, tratta di esseri umani, e quant'altro) mi si sono riaffiorate alla mente in occasione dell'audizione del dott. Gratteri e del procuratore nazionale anti mafia in commissione giustizia in materia di riforma del processo penale, proprio in relazione ai profili evidenziati in esordio

Invero, le prospettive dalla quale muovono i due pubblici ministeri, indotte dall'esperienza e dalla cognizione di quanto accade in un processo di criminalità organizzata, al di là delle questioni dei cd. maxi processi, è del tutto differente rispetto a quanto la delega ipotizza di disciplinare prospettando non poche situazioni problematiche, con ricadute non secondarie di operatività.

Si tratta di un tema che trascurato o rimosso all'epoca della riforma del nuovo codice, non può essere consegnato ad una disciplina caotica ed assistematica,

che è anche capace di attrarre dei suoi profili autoritativi situazioni che non sembrano condivisibili.

Si tratterebbe, forse, di inserire nel codice di rito, un libro dedicato a questo tema che sappia definirlo nei suoi contenuti e circoscriverlo nelle criminose ipotesi che lo richiedono.

Un tentativo di un codice antimafia invero, fu fatto ma non è stato possibile realizzarlo. Forse è tempo di riprendere in considerazione quel progetto.